

Comune di Montaldo di Mondovì (Cuneo)

Estratto deliberazione C.C. n. 40 in data 22.09.2009 relativa a " Modifiche al vigente Regolamento Edilizio Comunale - Determinazioni", come rettificata con deliberazione C.C. n. 44 in data 15.10.2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

Di prendere atto di quanto disposto dalla L.R. 14.07.2009 n°. 20 ad oggetto " Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica " e di quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n°. 267 – 31038 in data 08.07.2009 ad oggetto: " Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del Regolamento edilizio tipo ";

Di apportare al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Montaldo di Mondovì, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 12 in data 18.03.2003 e successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n°. 12 in data 29.03.2004, n°. 38 in data 27.07.2004 e n°. 34 in data 22.06.2005, le seguenti modifiche:

Art. 2

Formazione della Commissione Edilizia

(Riformulazione del comma 2)

" 2. La Commissione è formata da un numero massimo di 9 (nove) componenti, nominati dalla Giunta Comunale; al suo interno i componenti eleggono Presidente e Vice Presidente ".

Invariate le restanti parti dell'articolo.

Art. 16

Distanza tra le costruzioni D, della costruzione dal confine Dc, della costruzione dal ciglio o confine stradale Ds

(Riformulazione del comma 3)

" 3. La distanza tra:

- a) Il filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;*
- b) il filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di proprietà (Dc) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;*
- c) il filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada ".*

Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale, in forza delle modifiche apportate con il presente atto, resta conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n°. 548 – 9691 in data

29.07.1999 e di recente modificato D.C.R. n°. 267 – 31038 in data 08.07.2009;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999 n°. 19;

Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, della L.R. 08.07.1999 n°. 19, alla Giunta Regionale – Assessorato all'Urbanistica;

Di demandare al responsabile del procedimento gli adempimenti di legge;

Di dare atto che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni oggetto di approvazione con il presente atto cesseranno di avere efficacia le disposizioni regolamentari attualmente vigenti in materia all'interno del territorio comunale.

Montaldo di Mondovì, lì 28 dicembre 2009

Il Segretario Comunale

Mario Gervasi